

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 8 novembre 2023

Parere

NUMERO AFFARE 01677/2014

OGGETTO:

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dalla signora Sa. Ci., contro il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca - Cineca, l'Università degli Studi di Bari e nei confronti dei signori Mi. Pi., Et. Fi., De. Dr. e Gi. Ci., per l'annullamento, in parte qua, previa misura cautelare, della graduatoria unica relativa all'ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria anno 2014/2015.

LA SEZIONE

Vista la nota n. U. 18834 del 16 ottobre 2023 con la quale il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca ha trasmesso la relazione e chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Antonella De Miro;

Fatto

Premesso:

L'interessata chiede l'annullamento:

"a) della graduatoria unica del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 2014/2015, pubblicata sul sito www.accessoprogrammato.miur.it, nella quale parte ricorrente risulta collocata oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammessa al corso e dei successivi scorrimenti nella parte in cui non considerano l'iscrizione della ricorrente;

a1) del d.r. di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso della sede universitaria ove parte ricorrente ha svolto la prova di accesso, se esistente, ma non conosciuto;

b1) del d.r. di nomina della Commissione 1204 del 1 aprile 2014 rettificato con d.r. 1219 del 3 aprile 2014; della nota 34630 del 12 maggio 2014 e dei suoi allegati in atti, dei verbali della

Commissione del concorso dell'Ateneo (a titolo meramente esemplificativo il verbale n. 2, il verbale d'aula 3 e 8) ove parte ricorrente ha svolto la prova di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d'aula;

b2) della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA nella parte in cui risulta impresso il codice segreto alfanumerico sotto il codice a barre tanto nella scheda anagrafica, quanto nel questionario personalizzato delle domande e nella scheda risposte;

b3) del provvedimento pubblicato sul sito dell'Ateneo di divisione nelle varie aule dei candidati senza di fatto rispettare il criterio dell'età anagrafica stabilito ex d.m. n. 85/2014;

c) dell'articolo 10, comma 1 del d.m.n. 85 del 5 febbraio 2014, nella parte in cui viene dichiarata la non idoneità dei soggetti con punteggi più bassi di 20;

d1) del d.m. del 5 febbraio 2014 n. 85 concernente le modalità e contenuti delle prove di ammissione, per l'anno accademico 2014/2015, ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale, fra l'altro, nei corsi di cui all'avviso del MIUR 13 gennaio 2014, n. 562;

d2) ove occorrer possa, di tutti gli allegati, ancorché sconosciuti, relativi ai programmi sui quesiti delle prove di ammissione anzidette, fra cui in particolare dell'allegato A e dell'allegato B al d.m. 5 febbraio 2014, concernenti i programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione, ai corsi di laurea suddetti e dei 60 quesiti somministrati ai candidati;

d3) del d.m. 7 marzo 2014 n. 218 sulla "Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria a.a. 2014/2015";

d4) del d.m. del 10 marzo n. 220 sulla "Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia a.a. 2014/2015";

e) della nota MIUR del 11 aprile 2014 con la quale si comunica che anche a seguito di quanto avvenuto a Bari, il test non è annullato;

e1) della nota MIUR del 15 aprile 2014 con la quale il Ministero smentisce la sparizione di un plico contenente la prova concorsuale presso l'Ateneo napoletano Federico II;

e2) dei lavori e delle determinazioni della commissione interna all'Ateneo e di tutti gli atti anche non conosciuti o noti del Ministero e dell'Ateneo di Bari con cui viene assunta la determinazione di non annullare la prova;

e3) del Bando di ammissione al CdL in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria dell'Università degli Studi di Bari decreto 402 del 7 febbraio 2014";

- di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche interno e non conosciuto.

La ricorrente ha anche chiesto:

- l'accertamento "del diritto di parte ricorrente di essere ammessa la Corso di laurea in questione e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego all'iscrizione opposta";

- la condanna in forma specifica, ex art. 30, comma 2, c.p.a., delle Amministrazioni intimete all'adozione del provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa nonché, ove occorra e comunque in via subordinata, al pagamento delle relative somme con interessi e rivalutazione, come per legge.

2.-Con parere interlocutorio n. 03426/2014 la Sezione ha accolto l'istanza cautelare con ammissione temporanea della ricorrente al corso di laurea fino alla decisione di merito.

3.-L'interessata presenta memorie con le quali chiede che sia dichiarata cessata la materia del contendere per il principio del consolidamento del proprio interesse e produce documentazione dalla quale risulta essere prossima alla laurea.

4.-L'Amministrazione chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato e sostiene l'inammissibilità della richiesta risarcitoria.

Considerato:

1.- La ricorrente ha proseguito il corso di studi ed è prossima al conseguimento del diploma di laurea.

2.- La Sezione osserva che lo svolgimento della carriera universitaria ha di fatto dimostrato che la parte ricorrente ha ed aveva le caratteristiche per essere ritenuta idonea alla frequenza del corso e del resto l'Amministrazione non ha riferito di qualsivoglia problematica nella gestione didattica del corso di laurea per la studentessa immatricolata in forza di provvedimento giudiziale.

Il superamento degli esami universitari dimostra il consolidamento del diritto alla frequenza universitaria e "comprova la realizzazione della esigenza formativa cui era preordinata l'iniziativa giudiziale intrapresa e, quindi, il soddisfacimento dell'interesse sostanziale azionato in giudizio, i cui effetti non potrebbero essere posti nel nulla, sul piano ontologico, neppure nel caso di reiezione delle domande azionate" (Cons Stato, Sez. VII, 8 luglio 2022, n. 5728).

Pertanto, deve considerarsi cessata la materia del contendere come chiarito, su analoga fattispecie, da questo Consiglio di Stato in sede giurisdizionale con la sentenza n. 5207, 24 giugno 2022, sez. VII, che ha dichiarato: "deve in effetti ritenersi cessata la materia del contendere, ai sensi dell'art. 34, comma 5, cod. proc. amm., avuto riguardo alla situazione venutasi a creare dopo la sospensiva ottenuta dal ricorrente, con la sua progressione nel corso di studi universitario al quale era stato originariamente ammesso con riserva, in esecuzione di un provvedimento di carattere interinale, ma che ad oggi è ormai vicino al completamento, a dimostrazione a posteriori del possesso delle capacità che la prova di ammissione era intesa a saggiare (nello stesso senso questa sezione si è espressa nel precedente prodotto dal ricorrente: sentenza 14 aprile 2022, n.

2859)" (Sez. VII, n. 4888/2022). A tale giurisprudenza è stata data continuità, superando le precedenti incertezze, a partire dalle sentenze nn. 2859 e 2856 del 14 aprile 2022 con cui il Consiglio di Stato ha affermato: "la previsione normativa di prove selettive per l'ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia e/o odontoiatria e protesi dentaria, di cui alla legge 2 agosto 1999 n. 264, risponde ad una duplice finalità: da un lato, quella di consentire agli Atenei, sotto il profilo organizzativo, la possibilità di garantire un'offerta formativa compatibile con le proprie risorse strumentali e umane, dall'altro, quella di assicurare l'accesso al predetto corso ai soggetti in possesso delle cognizioni tecniche e delle capacità attitudinali necessarie per la proficua frequenza di corsi universitari di così elevato livello formativo. Orbene, deve ritenersi che, nel caso di specie, le predette finalità siano state entrambe utilmente perseguite e soddisfatte. Essendo stati ammessi al corso di laurea in questione in forza di un provvedimento di natura cautelare (ossia, l'ordinanza cautelare della Sesta Sezione del Consiglio di Stato del 4 aprile 2017 n. 1405), gli odierni appellanti hanno dimostrato nei fatti di possedere le doti attitudinali e le capacità tecniche richieste per la proficua frequenza dei corsi universitari; d'altro canto, non sono state segnalate dalle Amministrazioni resistenti delle disfunzioni, sul piano organizzativo o logistico, legate alla frequenza dei predetti corsi da parte degli odierni appellanti. A distanza di anni dalla ammissione al corso in laurea, con il superamento di un numero significativo di esami universitari e ormai alla soglia del conseguimento della laurea, deve ritenersi soddisfatto l'interesse sostanziale azionato dagli appellanti (per effetto della positiva valutazione del loro percorso accademico da parte delle Istituzioni Universitarie), mentre, di contro, non è ravvisabile (o quantomeno non è stato rappresentato in giudizio) alcun interesse delle Amministrazioni resistenti alla invalidazione del percorso accademico degli odierni appellanti. Il superamento degli esami universitari, documentato dagli odierni appellanti, comprova la realizzazione della esigenza formativa cui era preordinata l'iniziativa giudiziale intrapresa e, quindi, il soddisfacimento dell'interesse sostanziale azionato in giudizio, i cui effetti non potrebbero essere posti nel nulla, sul piano ontologico, neppure nel caso di reiezione delle domande azionate. Oltre a ciò, il permanere degli effetti giuridici del percorso accademico utilmente intrapreso dagli odierni appellanti si pone in linea con il principio della conservazione degli atti giuridici (nella specie, gli attestati e le certificazioni di superamento degli esami universitari sostenuti) e appare conforme all'interesse pubblico finalizzato al soddisfacimento del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo, cui pure fa riferimento l'art. 3, comma 1, lett. a), della legge 2 agosto 1999 n. 264, unitamente al criterio dell'offerta potenziale del sistema universitario, ai fini della determinazione del contingente nazionale annuale per l'accesso ai predetti corsi universitari. Infine, ad ulteriore supporto delle conclusioni cui è pervenuto il Collegio milita l'ulteriore considerazione, secondo la quale deve ritenersi meritevole di tutela da parte dell'ordinamento giuridico l'interesse a che gli esami non si svolgano inutilmente e che la lentezza dei processi non ne renda incerto l'esito, frustrando le legittime aspettative del privato, il quale abbia superato le prove di esame (cfr. Corte Costituzionale, sentenza 9 aprile 2009 n. 108). Per le considerazioni sopra richiamate, ritiene il Collegio che sussistano quindi i presupposti per la declaratoria della cessazione della materia del

contendere (così Consiglio di Stato VII n° 3357 del 27 aprile 2022). I fatti hanno invero dimostrato il consolidamento del diritto alla frequenza universitaria. D'altro canto, non sono state segnalate dall'Amministrazione resistente delle disfunzioni, sul piano organizzativo o logistico, legate alla frequenza universitaria da parte dell'ricorrente. A distanza di anni dalla avvenuta immatricolazione, con il superamento di un numero significativo di esami deve ritenersi soddisfatto l'interesse sostanziale azionato dall'ricorrente (per effetto della positiva valutazione del percorso accademico da parte delle Istituzioni Universitarie), mentre, di contro, non è ravvisabile (o quantomeno non è stato rappresentato in giudizio) alcun interesse dell'Amministrazione resistente all'invalidazione del percorso accademico".

3. Per le considerazioni di cui sopra si ritiene cessata la materia del contendere.

PQM

P.Q.M.

Esprime il parere che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 20 NOV. 2023.